



Accoglienza in residenza
Centro diurno
Accoglienza temporanea
di sollievo
Mini alloggi per anziani
autosufficienti
Hospice

Il nostro impegno è la tua serenità

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO, GAS MEDICALI, DEWARD E RELATIVI STROLLER

CIG: 9344498BAF

Codice Procedura: CSABONADIM#0005

CONDIZIONI CONTRATTUALI	2
ART. 1 – OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO.....	2
ART. 2 – DURATA ED AMMONTARE STIMATO DEL CONTRATTO.....	2
ART. 3 – QUALITÀ DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI.....	2
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	3
ART. 5 – RIFERIMENTI E CONTROLLI	6
ART. 6 – PREZZI	6
ART. 7 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
ART. 13 – CESSIONE E SUBAPPALTO	8
ART. 14 – OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO	9
ART. 15 – PENALITÀ, RICHIAMI E CLAUSOLA RISOLUTIVA.....	9
ART. 16 – RECESSO.....	10
ART. 17 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	10
ART. 18 – FORO COMPETENTE	10
ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY	10

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto del presente contratto

Il presente contratto riguarda la somministrazione senza discontinuità di ossigeno e degli altri gas medicinali nonché la fornitura di ossigeno medicale liquido in Deward presso il Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora che in dettaglio prevede:

- la messa a disposizione e l'installazione, da parte della ditta aggiudicataria, di tutti i contenitori necessari al funzionamento dell'impianto fisso di distribuzione dei gas medicali e la relativa manutenzione stante nel servizio di assistenza e reperibilità, 24 ore su 24, festività incluse, con intervento d'emergenza entro 4 ore dalla chiamata telefonica;
- la messa a disposizione di un quantitativo di Deward (da lt 31) sufficienti alle necessità dei reparti non serviti da impianto fisso (circa n. 520 annui) e dei relativi Stroller da 1 lt (circa n. 22/25) nonché il relativo servizio di assistenza e reperibilità, con richiesta d'intervento entro le 12 ore dalla chiamata telefonica;
- il servizio di ricarica delle bombole di CO2 alimentare di proprietà del CSA.

Art. 2 – Durata ed ammontare stimato del contratto

L'importo presunto del contratto di durata triennale per i servizi di cui all'art. 1, viene stimato in **€ 78.000,00 IVA esclusa**, compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi per interferenza (art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e non soggetti a ribasso di € 500,00.

Tale ammontare potrà variare in aumento o diminuzione e nella misura massima del 20%, qualora nel corso del periodo contrattuale l'Ente intenda implementare il numero degli utenti utilizzatori, che in ogni caso non dovrà avvenire a condizioni economiche superiori a quelle concordate.

Il contratto avrà la durata di anni 3 rinnovabile per altri 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Qualora, al raggiungimento del termine del periodo contrattuale, l'Amministrazione consideri conveniente mantenere tale servizio per un ulteriore biennio, sarà cura della stessa valutare la realizzazione di un nuovo contratto di service.

L'Ente si riserva comunque, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, come pure per sopravvenuti motivi di pubblico interesse per l'intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, secondo la disciplina e gli effetti previsti dal secondo comma di tale norma, facendo salve le sole forniture già eseguite e quelle da prestare sino alla data di efficacia del recesso. Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio del recesso, da farsi a mezzo PEC.

Alla scadenza del periodo contrattuale, se richiesto dal Centro Servizi, la ditta avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'Amministrazione abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per non oltre 90 giorni dalla data della scadenza.

Art. 3 – Qualità dei prodotti liquidi e gassosi

L'ossigeno e gli altri gas liquefatti e gassosi medicali dovranno corrispondere ai requisiti di purezza ed alle caratteristiche previste dalla Farmacopea Europea ultima edizione al momento della consegna del prodotto e successivi aggiornamenti, che si verificassero durante l'intero periodo di validità dell'appalto, con particolare riferimento al D. Lgs. 219 del 24.04.06 e s.m.i.

La CO2 alimentare non rientra nella legislazione farmaceutica ma in quella alimentare. Pertanto l'anidride carbonica oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle seguenti normative vigenti, ovvero Regolamento CE 1333/08 (gas additivi alimentari), Regolamento CE 852/04 (igiene degli alimenti) e Regolamento CE 231/12 (purezza gas alimentari).

Per tutti i gas medicinali A.I.C. (ossigeno e aria medicale) e per tutti gli altri gas (azoto, miscele di gas, propano e CO2 alimentare, se richiesti) dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti (etichetta indicante nome del gas, nome del fornitore e del riempitore, numero di lotto, officina di produzione), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo agli impianti di distribuzione fissi (serbatoi e bombole) a mezzo di dichiarazione preventiva che riporti il produttore, il luogo e lo stabilimento di produzione al fine di garantire l'unicità di produzione del gas medicinale a valle di ogni fonte di erogazione (A.D.R. e Farmacopea Ufficiale, ultima edizione).

I prodotti gassosi per uso tecnico e di laboratorio avranno le caratteristiche di volta in volta specificatamente richieste o, in difetto, quelle dichiarate dal fornitore.

Le miscele di laboratorio (no aria medicale), a due o più componenti dovranno essere accompagnate all'atto della fornitura da copia del relativo certificato di analisi. Nell'eventualità che vengano emanate nuove disposizioni di legge e/o regolamenti da parte del Ministero della Salute o AIFA, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi dal momento della vigenza degli stessi.

Art. 4 – Descrizione del servizio richiesto

➤ Ossigeno liquido e gassoso (pacchi + bombole)

L'appaltatore dovrà fornire al Centro Servizi i gas nelle quantità presunte e per le tipologie riportate di seguito:

- Ossigeno liquido in serbatoio fisso della capacità di almeno Lt 1.500 (consumo di c.a. m³ 48.000);
- Ossigeno compresso – n. 3 pacchi da n. 12 bombole (capacità 50l) ciascuno. Consumo al bisogno in caso di emergenza;

Le quantità devono intendersi indicative, ai fini dell'offerta economica.

I quantitativi esposti si riferiscono al fabbisogno presunto TRIENNALE essendo subordinati a circostanze cliniche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che il Centro Servizi richiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione a proprie spese, presso la centrale dei gas dell'Ente di un serbatoio fisso con una capacità di almeno 1500 litri, del relativo evaporatore e di tutti i dispositivi di gassificazione ed erogazione dell'Ossigeno Liquido F.U.

Il serbatoio erogatore dovrà essere idoneo all'uso, collaudato e corredato da adeguati dispositivi di sicurezza (tra i quali la valvola di selezione di emergenza criogenica così come previsto dalle normative vigenti in materia) e gassificazione.

Dovrà essere dotato della documentazione tecnica dell'impianto con indicazione di:

- data di collaudo e costruzione;
- specifiche tecniche: capacità, temperatura massima e minima d'esercizio;
- schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di emergenza;
- specifiche tecniche delle strumentazioni e/o dei sistemi che consentano la rapida identificazione dei parametri di controllo;
- nome del prodotto contenuto.

In particolare, l'evaporatore dovrà essere dotato di dispositivo atto al rilievo e segnalazione a distanza, con sistema di trasmissione via GSM, delle soglie di livello e di pressione negli stessi. In particolare dovrà essere dotato di una centralina elettronica, in grado di trasmettere i segnali provenienti dal sistema, direttamente al centro computerizzato di raccolta e smistamento segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio presso l'aggiudicataria, onde consentire di attivare in tempi reali: il servizio che si occupa della distribuzione dei gas, se trattasi di rifornimento/ripristino o il servizio di pronto intervento se trattasi di anomalia di funzionamento.

In caso di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica il funzionamento della centralina dovrà essere garantito per almeno 8 ore con un sistema autonomo di alimentazione.

La stessa centralina deve essere dotata di un sistema autodiagnosticante tale da consentirle di segnalare comunque i propri eventuali mal funzionamenti e/o la mancanza di alimentazione elettrica.

L'evaporatore dovrà essere dotato anche di un sistema meccanico di misurazione della pressione e del livello del liquido contenuto all'interno del serbatoio.

Le soglie di livello, di cui la prima fissata per determinare il normale rifornimento e la seconda di assoluta emergenza, da individuare in funzione dei consumi medi del CSA, e la soglia di pressione dell'evaporatore. Tali valori dovranno essere visibili anche agli addetti alla manutenzione del Centro Servizi.

Si precisa, inoltre, che l'aggiudicatario, dovrà accollarsi, oltre che le spese per l'installazione del serbatoio fisso, dell'evaporatore e dei pacchi bombole, ecc., anche di quelle relative:

- all'allacciamento, alla posa e al collegamento dei tubi di alimentazione alla rete di distribuzione;
- al trasporto e noleggio di idonea gru per il posizionamento dell'evaporatore;
- all'espletamento delle pratiche tecnico amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso (autorizzazione INAIL ex ISPESL). In particolare le pratiche Inail per l'acquisizione della dichiarazione di messa in servizio ai sensi dell'art. 6 del D.M. 329/200 e le successive verifiche periodiche di Legge secondo l'allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., svolte dall'Arpav o dagli Enti Notificati;

La fornitura di tre pacchi bombole di ossigeno medicale compresso (pacco da 12 bombole da 50l), tali da garantire la continuità nell'erogazione in caso di forzata interruzione della fornitura di ossigeno liquido.

➤ **Aria compressa**

L'appaltatore dovrà fornire al Centro Servizi l'aria compressa medicale – n. 9 bombole da 40/50 l/cad. Il consumo si attesta a circa n. 70 ricariche/anno pari a c.a. 210 nel triennio.

➤ **CO₂ alimentare**

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio di ricarica bombole di CO₂ alimentare – dotazione bombole di proprietà del CSA pari a n. 20 bombole da 4Kg, n. 1 bombole da 1Kg e n. 3 bombole da 14Kg e n. 5 bombole da 10 Kg, per un totale di n. 29 bombole. Il consumo si attesta a circa n. 15 ricariche/anno pari a c.a. n. 45 nel triennio.

➤ **Dotazione di Deward e Stroller**

L'appaltatore dovrà fornire al Centro Servizi:

- La dotazione iniziale di Criocontenitori, che sarà comunicata al momento dell'avvio del servizio, ad oggi si attesta a c.a. 35 deward di capacità pari a 31 litro e n. 15 stroller con una capacità pari ad 1 litro, ricaricabili attraverso i deward. Il numero di ricariche, ovvero il consumo, è di c.a. n. 40 deward mensili (c.a. 520 ricariche/anno pari a n. 1560 ricariche nel triennio). Gli stroller e i deward saranno da consegnare in più siti afferenti alle residenze delle strutture del CSA, facenti tutte capo al civico n. 30 di Via Bonora, unica sede del CSA.
Tali quantità sono da intendersi puramente indicative per la formulazione dell'offerta economica e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà fornire i contenitori anche per i quantitativi in +/- senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta;
- Deward e Stroller con display elettronico per il monitoraggio del contenuto. All'atto della consegna dei Deward ricaricati, gli stessi dovranno risultare alla loro massima capienza, puliti, integri in tutte le loro parti, come per gli Stroller;
- Il verbale di verifica annuale di tutti gli Stroller, al fine di garantire la corretta erogazione del gas;

- Informazione e formazione del personale del CSA circa l'uso in sicurezza dei criocentinatori e dei relativi stroller. Dovrà essere pianificata la formazione specifica per le manovre di ricarica dei contenitori portatili (stroller) nonché delle procedure da adottare in caso di malfunzionamento o guasto dei dispositivi durante la fase di ricarica. Per ciascun evento formativo è necessario produrre il relativo foglio delle presenze con raccolta delle firme dei partecipanti e del relativo formatore, che dovrà essere in possesso dei relativi requisiti per formatore della materia specifica.

Alla fine del contratto la ditta aggiudicataria della presente fornitura dovrà provvedere a proprie spese ed in accordo con la nuova ditta subentrante al ritiro di tutte le apparecchiature installate, in particolare del serbatoio, dell'evaporatore, delle centraline di supporto, dei pacchi bombole di ossigeno e aria, dei deward e relativi stroller, ecc., coordinandosi, con la ditta subentrante, nei tempi e nei modi più opportuni, in modo tale da assicurare al CSA, l'erogazione continuativa dell'Ossigeno al fine di evitare qualsiasi forma di interruzione di pubblico servizio.

CONSEGNE

L'ossigeno liquido medicale dovrà essere consegnato franco deposito, riempiendo il serbatoio dell'ossigeno, di norma con periodicità quindicinale e comunque in relazione alle informazioni sul contenuto fornite dal sistema di monitoraggio dei consumi installato, in modo che il livello nel serbatoio non scenda mai al di sotto della soglia di sicurezza. Le consegne dovranno avvenire nei giorni ed orari di presenza del servizio manutentivo, ovvero dal Lunedì al Sabato dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Le consegne dell'ossigeno liquido dovranno essere effettuate da parte della ditta aggiudicataria con idonei automezzi specificatamente autorizzati e dotati di tutti gli accessori previsti per Legge, impiegando personale qualificato, addestrato ed in possesso dei certificati/patentini ADR per la specifica categoria merceologica.

I pacchi bombola di ossigeno e di aria a supporto delle centrali primarie dovranno essere consegnati, franco deposito, nelle quantità e negli orari di cui alla presenza del personale manutentivo di cui sopra. La consegna dovrà essere garantita entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine via telefonica e/o e-mail.

Per consegne urgenti: entro 4 ore dalla richiesta, che potrà essere inviata via telefonica e/o e-mail dall'ufficio tecnico - economato del CSA.

Le bombole di CO₂ alimentare saranno consegnate in concomitanza alla fornitura di ossigeno liquido o di pacchi bombole.

Per quanto concerne i Deward la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro dei contenitori vuoti e alla consegna di quelli pieni, questi dovranno essere consegnati personalmente nelle varie postazioni individuate c/o ciascun Nucleo e che sono:

- Acero: vano scala piano terra Acero;
- Nap-Mimosa-Centro Diurno: vano scala piano terra Mimosa;
- Ciliegio 1-2: Vano scala est piano terra Ciliegio;
- Hospice: Deposito reparto.

I Deward dovranno essere consegnati, franco deposito, nelle quantità e negli orari che verranno comunicati dall'ufficio tecnico - economato del CSA.

La consegna dovrà essere garantita entro 1 (uno) giorno lavorativo, tranne per le eccezioni stabilite dalla parti per festività o particolari altre esigenze reciproche, dal ricevimento dell'ordine che sarà trasmesso via telefonica e/o e-mail.

A conclusione di ogni consegna la bolla di accompagnamento, possibilmente gestita nel formato elettronico, dovrà essere firmata dal personale manutentivo dell'Ente.

MANUTENZIONE

Spettano all'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria ed i collaudi di tutte le apparecchiature, delle bombole, dell'evaporatore ecc... di proprietà della stessa nonché di quelle di proprietà del CSA soggetta a ricarica (CO₂ alimentare).

A conclusione di ogni intervento sia ordinario che straordinario, gli operatori dovranno consegnare al personale dell'Ente (Ufficio tecnico) copia del verbale attestante l'effettuazione e l'esito della visita, il nominativo degli operatori, il periodo e l'orario in cui è stato effettuato l'intervento e l'elenco delle eventuali componenti sostituite, con l'attestazione, se previsto, della loro compatibilità e adeguatezza rispetto alla normativa vigente.

Infine, la ditta si impegna alla regolare tenuta delle certificazioni, nonché dei verbali di verifica, manutenzione e collaudo periodici di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per tutte le apparecchiature installate, in particolare: serbatoio, evaporatore, centraline telecontrollo dei consumi e di supporto, pacchi bombole di ossigeno e aria, deward, stroller, ecc.,. Il Centro Servizi si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli presso il fornitore sulla regolare tenuta di detti certificati

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per la gestione delle situazioni di emergenza rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di controllo ed allarme di cui le centrali primarie di decompressione ed erogazione sono dotate, nonché per la fornitura di Deward e Stroller, l'aggiudicataria dovrà assicurare un servizio di reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni/anno e ne dovrà fornire i relativi recapiti telefonici.

Eventuali interventi urgenti in emergenza, relativi a guasti bloccanti e a situazioni di rischio per l'utenza e/o per gli operatori, dovranno essere garantiti entro 1 (una) ora dalla chiamata. L'appaltatrice dovrà garantire, comunque, la continuità del servizio.

Art. 5 – Riferimenti e controlli

L'Appaltatore dovrà fare affidamento al Responsabile del Procedimento o suo delegato (Ufficio economato). Potrà avvalersi dell'Ufficio Tecnico per assolvere al ruolo di direttore dell'esecuzione, conformemente a quanto previsto e disciplinato dall'art. 101 DEL d. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Centro Servizi si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo qualitativo all'atto della consegna dei gas medicali, avvalendosi, se necessario, anche di soggetti terzi all'Amministrazione (Laboratori e Consulenti), per sottoporli ad analisi e prove onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate.

L'accettazione dei gas da parte del Centro servizi non solleva l'appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non potutosi rilevare all'atto della consegna.

Conseguentemente nel caso vengano accertati vizi od imperfezioni come sopra citato, potranno venire applicate le penali previste al successivo art. 13.

Art. 6 – Prezzi

L'importo contrattuale relativo alle attività di cui al presente capitolato, s'intende fisso per l'intera durata del contratto.

In ogni caso, come previsto all'art. 29 del D.L. n. 4/2022, si applica la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A tal fine dalla seconda annualità, ciascuna delle parti almeno 30 giorni antecedenti l'inizio dell'annualità, potrà richiedere l'avvio di una istruttoria volta a verificare la congruità dei prezzi con riferimento ai prezzi standard rilevati dall'ANAC (di cui all'art. 9, comma 7, del decreto legge 66/2014), o agli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il costo per la messa a disposizione di tutte le apparecchiature quali, bombole di aria compressa, pacchi bombole ossigeno compresso, contenitore dell'ossigeno liquido e di tutti i

relativi accessori a corredo, dei Deward, degli Stroller, ecc., dovrà essere compreso nei prezzi di fornitura offerti.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 8 – Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria provvederà a costituire, a favore dell'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale definitivo con le modalità previste dall'art. 103 del DLgs.50/2016.

Tale cauzione definitiva costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) o nella misura ridotta, se in possesso dei requisiti previsti per la riduzione dell'importo (art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). Essa potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta assegnataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione dovesse pagare qualora si trovasse nella situazione di dover provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso la Ditta appaltatrice, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Ente committente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dal parte dell'Ente. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Art. 9 – Stipulazione del contratto

Ultimate le operazioni di gara e dopo aver redatto la graduatoria provvisoria disporrà l'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia sarà comunque subordinata alla presentazione della documentazione richiesta e l'esito positivo delle verifiche, e comunque non prima che siano trascorsi 35 gg. dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva (vedi art. 32 c.9 del D. Lgs. n. 50/2016) si procederà alla stipula del contratto.

La documentazione che la Ditta affidataria del servizio dovrà mettere a disposizione del CSA è la seguente:

1. Idonea documentazione a dimostrazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica, ovvero:

- la cauzione definitiva con le modalità indicate all'art. 9 del presente disciplinare.

Mentre le verifiche che saranno avviate dall'Ente nei confronti della ditta affidataria, saranno rivolte ad accertare quanto segue:

- la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero l'assenza di carichi penali pendenti, di sentenze di condanna passate in giudicato, mediante acquisizione per via telematica (ove possibile) attraverso il portale dell'ANAC (AVCPASS).

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti o della verifica dei requisiti, la mancata costituzione della cauzione definitiva, la mancata stipula del contratto per causa non imputabile all'Istituto, determineranno la revoca della aggiudicazione definitiva.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

L'addebito delle forniture dovrà essere reso con riferimento ai singoli DDT emessi mensilmente.

Qualora, nella verifica finale di ciascuna annualità si riscontrassero degli sconti superiori al 10% dell'Ossigeno misurato dal contabilizzatore dei consumi certificato, rispetto a quello consegnato, la Ditta dovrà prevedere ad accreditare mediante emissione di NC per la quantità di gas eccedente la percentuale sopra indicata.

I documenti di trasporto e/o consegna dovranno essere sempre firmati dalle parti. In particolare per il CSA il personale deputato alla firma ed al controllo è il personale tecnico manutentivo presente in turno negli orari indicati più sopra. Il CSA si riserva di non procedere ai pagamenti delle fatture, che, a corredo, avranno ddt privi di tali requisiti.

I dati relativi all'accreditamento dell'Ente presso l'indice P.A. al fine di poter correttamente attivare le procedure di fatturazione elettronica:

Denominazione Ente:	Centro Servizi per Anziani Anna Moretti Bonora
Codice IPA	csaamb
Codice Univoco ufficio:	UFVRTE
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80009070287
Regione dell'ufficio:	Veneto
Indirizzo:	35012 Camposampiero (PD) Via Bonora, 30

Dovrà inoltre, su ciascuna FT, essere sempre riportato il Codice Identificativo di gara (CIG) della procedura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i., a mezzo dispositivo di pagamento con bonifico nel conto corrente dedicato, indicato dall'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità del servizio da parte del direttore dell'esecuzione (che avverrà entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della fattura).

Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, saranno attuate le procedure di verifica della regolarità dell'affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Si precisa infine che l'Ente:

- saranno liquidate le fatture per il solo importo imponibile, senza corrispondere l'IVA, che verrà direttamente versata all'Erario (SPLIT PAYMENT);

- non accetterà fatture non trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 55/2013;
- può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle forniture, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c. c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 11 – Cessione e Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere o subappaltare successivamente in tutto o in parte il servizio aggiudicato, senza preventivo consenso dell'Ente.

Le cessioni senza consenso, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l'Ente a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, ed a effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatta salva l'azione per danni.

Art. 12 – Osservanza della Legislazione Sulla Sicurezza e Sul Lavoro

Le Ditte sono obbligate ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche).

Si precisa che dovrà essere compilato il DUVRI ai sensi dell'art. n. 26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. con la sottoscrizione dei relativi costi per la sicurezza e del verbale di cooperazione e coordinamento di cui sopra.

Art. 13 – Penalità, richiami e clausola risolutiva

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge nonché al presente disciplinare ed ogni altra documentazione di gara.

In particolare, la ditta potrà essere obbligata al pagamento di una penale variabile da € 50,00 a € 200,00 per ogni non conformità formalmente elevata, quali ad esempio:

- ritardi o mancate consegne dei gas entro i termini stabiliti;
- disservizi del sistema di erogazione del gas medicale.

La penalità potrà riguardare sia ripetute segnalazioni scritte che verbali, verso le quali la ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni solari successivi alla data di invio della contestazione di addebito che sarà in questo caso formalizzata per iscritto.

L'ammontare della penalità sarà applicata mediante una trattenuta sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita comunicazione di addebito da parte dello stesso Ente.

Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse, in tutto od in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale incamerando la cauzione e fatto salvo l'ulteriore computo per il risarcimento del danno.

Inoltre, si potrà procedere di diritto (ipso iure), ex art. 1456 del codice Civile, alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- dopo 3 (tre) formali contestazioni scritte, spedite a mezzo PEC, anche riferite ad episodi diversi, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni adottate dalla Ditta aggiudicataria;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, truffa o per reati finanziari in genere;

- cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto o subappalto, senza il preventivo consenso dell'Ente interessato;
- abbandono dell'appalto, nel qual caso l'Ente interessato, oltre trattenere la cauzione, potrà rivalersi per tutti i danni subiti;
- mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti di autorizzazione venuti in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 14 – Recesso

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento del contratto, senza corrispettivo, con preavviso di almeno due mesi.

Art. 15 – Responsabilità civile verso terzi

La Ditta affidataria assume ogni responsabilità, per danni a persone e cose derivanti dall'uso dei propri prodotti, sollevando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 16 – Foro competente

Le parti concordano di richiedere il giudizio di un collegio arbitrale per le controversie relative all'esecuzione del contratto che non potranno venire risolte in via amichevole. Tale collegio sarà composto da un membro nominato dall'ente e da un membro nominato dalla ditta aggiudicataria, presieduto da un esperto designato dai primi due in accordo tra loro o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.

La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente interessato.

Art. 17 – Tutela della privacy

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del DLgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati che saranno forniti vengono acquisiti limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Qualora i dati non venissero conferiti, l'interessato verrebbe escluso dalla procedure di gara.

Il titolare del Trattamento dati per il presente appalto è il Centro Servizi per anziani A. Moretti Bonora con sede in Via Bonora, 30 – 35012 CAMPOSAMPIERO (PD), nella persona del proprio direttore dott. Stefano Gallo e ciò fino alla data di conclusione dell'appalto.

Camposampiero, li 02/08/2022



IL SEGRETARIO DIRETTORE

Stefano Gallo
Dott. Stefano Gallo

La Ditta dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente Capitolato e Disciplinare di gara nonché di accettarne integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura ed i servizi disciplinati dallo stesso.

Data _____ Timbro e firma _____